

PATTO DI INTEGRITA'
Relativo all' affidamento
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA
DEL POLO LOGISTICO DELL'INTERPORTO DI CATANIA
AI SENSI DELL'ART. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016
CIG 70501564C7

tra
Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (di seguito il Concedente)
 e

L'Operatore Economico _____
 (di seguito denominato il Concorrente), con sede legale in _____,
 CAP _____, via _____ n° _____, codice fiscale
 _____, Partita IVA _____, rappresentata dal
 sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
 documento n. _____, codice fiscale _____
 nella sua qualità di _____

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"*;

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014/2016 della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 Ottobre 2014 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza allegato al MOG 231/2001 2017-2019, adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 22/2017, pubblicati sul sito istituzionale della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. nella sezione Società trasparente al seguente link <http://www.interporti.sicilia.it/page/?id=25>

VISTO il Codice di Comportamento, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 Marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Società trasparente al seguente link <http://www.interporti.sicilia.it/page/?id=16>

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

“Obblighi delle parti”

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione del Concorrente sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare al Concedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Concedente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Concedente nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Concorrente sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti del Concessionario deputati alla trattazione del procedimento.

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C.T 2017-2019 allegato al MOG 231/2001 e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto.

Articolo 2

“Sanzioni applicabili”

Il Concorrente sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, comunque accertato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;

- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
- responsabilità per danno arrecato alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. o ad altri operatori economici.

Articolo 3

“Efficacia del patto d'integrità”

Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

“Esclusione dalla procedura”

La mancata consegna del Patto d’Integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5

“Autorità competente in caso di controversie”

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del Patto d’Integrità tra il Concedente e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

Il Concorrente sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 "Obblighi delle parti", 2 "Sanzioni applicabili", 3 "Efficacia del Patto d'Integrità", 4 "Esclusione dalla procedura", 5 "Autorità competente in caso di controversie".

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO E PRESENTATO INSIEME ALL’ OFFERTA DA CIASCUN PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO. LA MANCATA CONSEGNA DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA GARA.